



Il Ministro della Giustizia

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”;
- VISTA** la legge 6 agosto 2021, n. 113 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia”;
- VISTI** il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l’anno 2025 e in particolare, l’articolo 16, comma 1 del citato decreto-legge;
- VISTO** l’articolo 1, comma 7, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, come modificato dall’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con il quale viene previsto che *“il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola e in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è costituito da un’indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e, in quota variabile da corrispondersi annualmente, all’esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico straordinario dei dipendenti pubblici e nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnate alla Scuola.”*
- VISTA** la nota prot. 0016712 del 17 dicembre 2024 della Scuola superiore della magistratura concernente la proposta di determinazione della indennità di funzione in favore del personale assegnato alla stessa, in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006;



CONSIDERATO che occorre individuare i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione dell'indennità al personale amministrativo secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 26 del 2006, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di supporto alla Scuola superiore della magistratura;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027";

RITENUTO pertanto necessario fissare adeguati criteri, misure e modalità di erogazione della predetta indennità nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa;

RITENUTO di dover determinare, a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, la misura dell'indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale assegnato agli uffici della Scuola superiore della magistratura, integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto, graduandola proporzionalmente ai profili e alle aree funzionali di appartenenza, che tenga conto della reperibilità oltre l'orario di servizio, della flessibilità oraria ed organizzativa richiesta al personale assegnato alla Scuola, nonché della disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa in orari disagiati e della fungibilità nei servizi anche in sedi diverse da quella di assegnazione, indispensabili per assicurare il corretto svolgimento dei corsi formativi, oltre che l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche, di gestione e di chiusura degli stessi;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie destinate a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, per un ammontare complessivo di euro 597.150,00 lordo Stato sono rinvenibili nell'ambito del bilancio autonomo della Scuola superiore della magistratura, quali risorse già destinate annualmente all'erogazione del trattamento economico accessorio del personale, relativo al lavoro straordinario, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente per euro 327.795,00 annui lordo Stato, come integrate dall'autorizzazione di spesa di euro 269.355,00 annui lordo Stato prevista dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112;

VISTA la nota prot.n. 0006757 del 17 aprile 2025 con la quale la Scuola superiore della magistratura ha comunicato le risorse disponibili nel proprio bilancio autonomo, certificate dal Collegio dei revisori come da verbale n. 3 del 15 aprile 2025, destinate annualmente all'erogazione del trattamento economico accessorio del personale, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, che risultano pari ad euro 311.416,13 lordo Stato a titolo di prestazioni per il lavoro straordinario, e pari ad euro 31.184,50 euro per gli altri istituti economici finanziati con il fondo risorse decentrate, per un totale di euro 342.600,63, di cui utilizzati ai fini del presente decreto euro 327.795,00;

RITENUTO opportuno, al fine di graduare gli importi mensili, individuare tre diverse fasce di indennità corrispondenti al numero delle aree funzionali previste dal Contratto collettivo nazionale Funzioni Centrali;



DECRETA

Articolo 1

A decorrere dal **1° gennaio 2025** al personale non dirigenziale assegnato agli uffici della Scuola superiore della magistratura, a fronte della responsabilità, della reperibilità, della flessibilità oraria ed organizzativa, della disponibilità ad orari disagiati, della disponibilità ad orari eccedenti l'orario di lavoro e della fungibilità nei servizi anche in sedi diverse da quella di assegnazione, è corrisposta una indennità accessoria annua lordo Stato, integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, costituita da una quota fissa mensile e da una quota variabile, da corrispondersi annualmente all'esito del processo di valutazione della performance individuale come di seguito riportato:

Personale non dirigenziale assegnato alla SSM	Misura quota massima mensile pro-capite Importo lordo stato	Misura quota massima annuale pro-capite Importo lordo stato
Area funzionari	995,25	11.943,00
Area assistenti	829,38	9.952,50
Area operatori	608,20	7.298,50

Articolo 2

La misura dell'indennità fissa mensile, costituita da una quota pari al 90% dell'indennità totale spettante al dipendente, è commisurata alle Aree funzionali di appartenenza, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, secondo i criteri determinati dall'articolo 1 e secondo gli importi lordi indicati nel prospetto di seguito indicato:

Personale non dirigenziale assegnato alla SSM	Misura quota fissa mensile pro-capite Importo lordo stato	Misura quota fissa annuale pro-capite Importo lordo stato
Area funzionari	895,73	10.748,70
Area assistenti	746,44	8.957,25
Area operatori	547,39	6.568,65

Tutti gli emolumenti sopraindicati saranno liquidati in rate mensili da corrispondersi in relazione alle effettive giornate di presenza, ivi compresi i periodi di congedo ordinario.

Non è previsto il riconoscimento del riposo compensativo, essendo l'indennità accessoria considerata onnicomprensiva di tutti gli istituti di trattamento economico accessorio, con esclusione della corresponsione dei buoni pasto.

Le somme disponibili per effetto delle temporanee scoperture dell'organico, nonché delle assenze effettuate dal personale a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i periodi di congedo ordinario, costituiscono economie di



bilancio e pertanto, non sono oggetto di redistribuzione fra il personale assegnato alla Scuola superiore della magistratura.

Articolo 3

Una quota pari al dieci per cento (10%) dell'indennità totale spettante al dipendente da assegnare per ciascuna annualità al personale non dirigenziale della Scuola sulla base degli esiti dei processi di valutazione della performance individuale da parte del Comitato direttivo su proposta del Segretario generale, applicando i medesimi criteri indicati nel decreto del Ministro della giustizia del 23 dicembre 2021 in materia di "Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance", già vigente per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia.

Articolo 4

La relativa spesa annua per un importo non superiore a euro 597.150,00 lordo Stato, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, graverà, a decorrere dall'anno 2025, sulle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Scuola superiore della magistratura, come integrate dalle risorse previste dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 5

Il presente decreto trova applicazione per tutto il personale amministrativo assegnato alla Scuola superiore della magistratura a decorrere dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio degli emolumenti accessori eventualmente già corrisposti nell'anno 2025.

Il presente decreto trova altresì applicazione, nel limite dello stanziamento complessivo annuale, nei casi di sopravvenienti modifiche della dotazione organica o di diversa distribuzione del personale tra le aree di appartenenza, salva revisione delle misure dell'indennità accessoria stabilite nell'art.1, da effettuarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola.

Roma, **24 LUG. 2025**

Il Ministro della Giustizia

Carlo Nordio

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Giancarlo Giorgetti

20/0

